

Documento di lavoro
FONDO PERSEO SIRIO

FAQ

Indice

1. PREMESSA	3
2. QUESITI.....	3
2.1. ADESIONE	3
2.1.1. Adesione dipendenti assunti prima del 01/01/2019.....	3
2.1.2. Adesione dipendenti assunti dopo il 01/01/2019.....	3
2.1.3. Adesione dipendenti a tempo determinato	3
2.1.4. Silenzio-assenso T.I. e T.D.....	4
2.1.5. Recessione dal fondo	4
2.1.6. Iscrizione/cessazione familiare a carico	4
2.1.7. Assegnazione comparto in caso di silenzio-assenso e cambio comparto	5
2.1.8. Differenza tra TFS e TFR.....	5
2.1.9. Decorrenza TFS e TFR.....	5
2.1.10. Differenza tra il comparto Garantito e Bilanciato	5
2.2. CONTRIBUZIONE.....	6
2.2.1. Modifica contribuzione aderente	6
2.2.2. Contribuzione individuale una tantum.....	6
2.2.3. Sospensione versamenti.....	6
2.2.4. Incentivo statale	7
2.2.5. Quando viene versato il TFR al Fondo.....	7
2.2.6. Normativa accantonamento TFR al Fondo.....	7
2.2.7. Chi sono i destinatari della prestazione in caso di decesso del lavoratore.....	8
2.3. FISCALITA'	9
2.3.1. Deduzione contributi familiari a carico	9
2.3.2. Deduzione contributi in dichiarazione dei redditi	9
2.3.3. Rivalutazione TFR.....	9
2.3.4. Regime fiscale TFS e TFR	10
2.4. PRESTAZIONI.....	11

2.4.1.	Cosa accade in caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni o licenziamento	11
2.4.2.	Se il dipendente cessa il rapporto di lavoro cosa accade al familiare a carico	11
2.4.3.	Versamento TFR al Fondo	12
2.4.4.	TFR in caso di non adesione.....	12
2.4.5.	Richieste di anticipazioni.....	12
2.4.6.	Garanzia TFR	13
2.4.7.	Investimento TFR.....	13
2.4.8.	TFR in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del pensionamento.....	13
2.4.9.	Cosa accade in caso di interruzione del rapporto di lavoro	13
2.4.10.	Mancato raggiungimento requisiti minimi	14
2.4.11.	Opzioni di reversibilità prima e dopo il pensionamento.....	14
2.4.12.	Rendita differente tra uomo e donna	14
2.5.	POLIZZA INA.....	15

1. PREMESSA

Il presente documento di lavoro, che verrà aggiornato di volta in volta, nasce a seguito della sottoscrizione dell'accordo tra l'ARAN e le OO.SS. avvenuta in data 16 settembre 2021, avente ad oggetto la regolamentazione delle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio.

Si elencano, nel seguito, risposte ad alcune ricorrenti domande che vengono formulate in merito al funzionamento di tale Fondo e alla valutazione sull'adesione.

2. QUESITI

2.1. ADESIONE

2.1.1. Adesione dipendenti assunti prima del 01/01/2019

a) **Quesito:** *Al Fondo Perseo Sirio possono aderire anche i colleghi assunti prima del 2019? C'è una scadenza entro cui aderire o sarà possibile farlo in qualsiasi momento?*

b) **Risposta:** Sì, possono aderire su base volontaria anche coloro che sono stati assunti prima del 01/01/2019. In questo caso non vi è nessun termine di scadenza per l'iscrizione.

2.1.2. Adesione dipendenti assunti dopo il 01/01/2019

a) **Quesito:** *Per gli assunti dopo il 01/01/2019 che decidessero ora di non iscriversi, sarà possibile iscriversi successivamente?*

A. E' prevista una finestra per queste adesioni successive?

B. Il contributo dell'1% da parte dell'Ente sarà, in questi casi, comunque garantito?

b) **Risposta:** Sì, è possibile iscriversi anche in un momento successivo, senza alcun termine di scadenza, ma la contribuzione verrà riconosciuta a decorrere dal mese successivo all'adesione. Soltanto in base all'attuale accordo, sottoscritto in data 16 settembre 2021, viene garantito il contributo dell'1% a carico del datore di lavoro.

2.1.3. Adesione dipendenti a tempo determinato

a) **Quesito:** *Possono aderire i dipendenti a tempo determinato?*

b) **Risposta:** Sì, purché il contratto di lavoro abbia una durata pari o superiore a 3 mesi e che l'iscrizione avvenga almeno 3 mesi prima dalla scadenza del contratto.

2.1.4. Silenzio-assenso T.I. e T.D.

a) **Quesito:** *Quali sono i dipendenti interessati al principio del silenzio-assenso?*

b) **Risposta:** Il termine dei 6 mesi, entro il quale poter effettuare la scelta di voler aderire o non al Fondo, interessa esclusivamente i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato. Esclusivamente in questo caso vige il principio del silenzio assenso, secondo il quale se non viene manifestata alcuna volontà, allo scadere di detto periodo, verranno iscritti automaticamente (salvo il diritto di recesso);

Mentre per coloro che sono assunti a tempo determinato non vige alcuna scadenza, pertanto per essere iscritti dovranno manifestare esplicita volontà attraverso la consegna del relativo modello.

2.1.5. Recessione dal fondo

a) **Quesito:** *Una volta aderito, si può rinunciare e come?*

b) **Risposta:** NO. In costanza dei requisiti di partecipazione a Perseo Sirio non è possibile recedere dall'iscrizione né richiedere il riscatto della posizione maturata.

È possibile tuttavia, in particolari circostanze:

- 1) Richiedere una anticipazione delle somme versate a titolo di contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro;
- 2) Sospendere la contribuzione totale sia da parte del lavoratore che da parte del datore di lavoro;
- 3) Trasferire la posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare.

In tali ultimi due casi, però, non si ha diritto all'1% del datore di lavoro.

2.1.6. Iscrizione/cessazione familiare a carico

a) **Quesito:** *Quali vantaggi comporta l'iscrizione di un familiare fiscalmente a carico? Quando un figlio iscritto al fondo cessa di essere a carico cosa avviene?*

b) **Risposta:** Anche i versamenti a favore del familiare a carico si possono dedurre, ma tramite la dichiarazione dei redditi, dal momento che i versamenti non sono effettuati dal datore di lavoro in busta paga, bensì a mezzo bonifico bancario.

Nel caso in cui il soggetto perda la qualifica di "fiscalmente a carico" del lavoratore aderente, lo stesso non potrà più effettuare versamenti contribuiti in favore dell'interessato.

In questi casi, però, è data facoltà al soggetto non più fiscalmente a carico di incrementare autonomamente la propria posizione individuale, mediante il versamento di contributi volontari, oppure mantenere la posizione individuale anche in assenza di contribuzione.

2.1.7. Assegnazione comparto in caso di silenzio-assenso e cambio comparto

a) **Quesito:** *Nel caso di adesione tramite silenzio-assenso, quale comparto viene assegnato automaticamente: garantito o bilanciato? Il beneficiario potrà scegliere dopo che è scattato il silenzio-assenso?*

b) **Risposta:** I dipendenti che aderiscono con la modalità del silenzio-assenso, per effetto della scadenza del termine dei sei mesi, verranno iscritti dal 1° giorno del mese successivo nel comparto Garantito.

Tuttavia è possibile cambiare comparto di investimento dopo un anno di partecipazione al Fondo o di permanenza nel comparto attuale.

2.1.8. Differenza tra TFS e TFR

a) **Quesito:** *Qual'è la differenza tra TFS e TFR?*

b) **Risposta:** TFS (Trattamento Fine Servizio) spetta ai dipendenti assunti prima del 01/01/2001 ed è pari a 1/12 del 100% della retribuzione al momento della cessazione del rapporto di lavoro moltiplicata per gli anni di servizio maturati;

TFR (Trattamento Fine Rapporto) spetta ai dipendenti assunti dopo il 01/01/2001 e corrisponde all'accantonamento figurativo annuo determinato dal 6,91% della retribuzione utile annua e rivalutato, anno dopo anno, sulla base del 75% del tasso d'inflazione più un 1,5% fisso.

2.1.9. Decorrenza TFS e TFR

a) **Quesito:** *TFR e TFS: da quando decorre la differenza?*

b) **Risposta:** Il TFS spetta ai dipendenti assunti prima del 01/01/2001; Il TFR spetta ai dipendenti assunti dopo il 01/01/2001.

2.1.10. Differenza tra il comparto Garantito e Bilanciato

a) **Quesito:** *I comparti garantito/bilanciato differiscono solo negli investimenti (e quindi rendimenti garantiti e non) mentre le modalità di riscatto, condizioni di reversibilità ecc. sono le stesse? Oppure cambia anche qualche garanzia? La scelta di uno dei due comparti può essere modificata durante il periodo di iscrizione al Fondo oppure viene fatta una tantum?*

b) **Risposta:** Nel Comparto GARANTITO i contributi vengono investiti per il 95% in obbligazioni e per il 5% in azioni e prevede la garanzia di restituzione integrale del capitale affidato in gestione.

Nel Comparto BILANCIATO, invece, i contributi vengono investiti in obbligazioni per una percentuale minima 60% e massima del 90%, in azioni per una percentuale minima del 10% e massima del 40%

I 2 comparti hanno pertanto solo un livello di rischio differente e costi di gestione differenti, per il resto tutte le altre condizioni (anticipazioni, riscatto, reversibilità...) sono le medesime per entrambi i comparti.

Tuttavia, tramite l'area riservata, l'aderente ha la possibilità di modificare il comparto d'investimento, ma solo se si è in possesso di almeno un anno di partecipazione al Fondo o di permanenza nel comparto attuale.

2.2. CONTRIBUZIONE

2.2.1. Modifica contribuzione aderente

a) *Quesito: Si può modificare la contribuzione a carico del lavoratore?*

b) **Risposta:** Sì, una volta l'anno il lavoratore può decidere di modificare il contributo a proprio carico tramite la sua Area Riservata. Il modulo prodotto, al termine della procedura, andrà poi firmato e consegnato alla propria struttura.

2.2.2. Contribuzione individuale una tantum

a) *Quesito: Oltre al contributo minimo (1%) il dipendente può aggiungere contributi una tantum, non regolari?*

b) **Risposta:** È possibile in qualsiasi momento effettuare versamenti individuali a mezzo bonifico bancario, tramite la propria area riservata. Questo attiene solamente il lavoratore, in quanto, il datore di lavoro è, invece, obbligato a versare solo quanto stabilito contrattualmente.

2.2.3. Sospensione versamenti

a) *Quesito: Il dipendente può sospendere temporaneamente i propri versamenti sul fondo ed eventualmente riprenderli in futuro? In questo caso viene sospesa anche la quota versata dall'Ente?*

b) **Risposta:** Il lavoratore può sospendere unilateralmente la propria contribuzione tramite la propria area riservata, consegnando poi il modulo alla propria struttura (la variazione decorre dal mese successivo alla richiesta).

La sospensione decisa dall'aderente automaticamente attiva la sospensione contributiva per l'azienda, ma non opera con riguardo all'accantonamento della quota del TFR destinato alla Previdenza Complementare.

2.2.4. Incentivo statale

a) **Quesito:** *Cos'è l'incentivo statale dell'1,5% sul TFS e quanto dura?*

b) **Risposta:** Per i lavoratori pubblici assunti prima del 1° gennaio 2001 (già destinatari dell'Indennità di Buonuscita o dell'Indennità Premio di Servizio) è prevista un'ulteriore quota di accantonamento da parte dell'INPS, per tutto il periodo di adesione a Perseo Sirio, pari all'1,5% della base contributiva vigente ai fini TFS (80% delle voci retributive utili).

Sono però esclusi i dipendenti degli Enti Pubblici Non Economici e quindi anche l'INFN.

2.2.5. Quando viene versato il TFR al Fondo

a) **Quesito:** *L'ente verserà annualmente al fondo o in un'unica soluzione alla fine del rapporto?*

b) **Risposta:** L'obbligo contributivo a carico del lavoratore pubblico e del datore di lavoro pubblico, decorre dal primo giorno del mese successivo alla data in cui è apposto il timbro sul modulo di adesione da parte del datore di lavoro e comunque entro e non oltre il terzo mese dalla suddetta data.

Le quote di TFR dei dipendenti pubblici non sono versate al fondo, ma sono accantonate figurativamente. Il trasferimento di queste somme al fondo avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, nel momento in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo viene versato dal datore di lavoro al netto delle imposte.

2.2.6. Normativa accantonamento TFR al Fondo

a) **Quesito:** *Esistono delle direttive/norme/leggi/altro che impediscono un accantonamento annuale del TFR che potrebbe essere sicuramente più conveniente per il lavoratore compresi tutti i benefici che ne potrebbero derivare?*

b) **Risposta:** Così come sancito dallo statuto del Fondo all'art. 9 c.1 "Per il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001, il montante costituito dagli accantonamenti figurativi e dalle relative rivalutazioni, di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, confluisce nella posizione individuale accumulata presso il fondo all'atto del conferimento che avviene alla cessazione del rapporto di lavoro."

Come riporta anche l'art. 12 dell'Accordo Quadro Nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici stipulato tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali "Per i dipendenti iscritti all'INPDAP per i trattamenti di fine servizio, detto Istituto, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro da parte del

dipendente, conferirà al fondo pensione il montante maturato con gli accantonamenti figurativi applicando un tasso di rendimento che, in via transitoria, per il periodo di consolidamento della struttura finanziaria dei fondi dei dipendenti pubblici, corrisponderà alla media dei rendimenti netti di un paniere di fondi di previdenza complementare presenti sul mercato da individuarsi tra quelli con maggior consistenza di aderenti, con decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le Confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo.”

2.2.7. Chi sono i destinatari della prestazione in caso di decesso del lavoratore

a) *Quesito: In caso di morte del beneficiario prima che sia stata fatta una scelta a chi va l'accumulato?*

b) *Risposta:*

A. In caso di decesso del lavoratore prima del pensionamento la sua posizione individuale accumulata è riscattata da:

- coniuge;
- in mancanza del coniuge, i figli;
- in mancanza dei figli, i genitori fiscalmente a carico;
- in mancanza di tutti i soggetti sopra riportati, il soggetto designato dall'associato;
- in mancanza di soggetti designati, la posizione individuale resterà acquisita al Fondo.

B. In caso di decesso dopo il pensionamento, l'iscritto, al momento del pensionamento, valuterà la possibilità di assicurare l'erogazione di una pensione ad un beneficiario da lui nominato, sottoscrivendo una rendita reversibile.

2.3. FISCALITA'

2.3.1. Deduzione contributi familiari a carico

a) *Quesito: Saranno deducibili dall'imponibile anche i versamenti a favore dei familiari?*

b) **Risposta:** Si tramite dichiarazione dei redditi, dal momento che tali versamenti non sono effettuati dal datore di lavoro in busta paga, bensì a mezzo bonifico bancario.

2.3.2. Deduzione contributi in dichiarazione dei redditi

a) *Quesito: L'importo che il dipendente può presentare in dichiarazione dei redditi è pari alla somma delle cifre corrisposte annualmente (ossia il totale della quota versata da INFN e dal dipendente), oppure si dovrà presentare in dichiarazione solo la quota versata dal dipendente?*

b) **Risposta:** L'agevolazione fiscale prevista è riconosciuta dal datore di lavoro, quale sostituto d'imposta, direttamente in busta paga e verrà dichiarato nella Certificazione Unica. Pertanto i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro sono deducibili direttamente dal reddito del lavoratore ai fini fiscali.

Per quanto attiene, invece, i versamenti volontari e quelli a carico dei soggetti fiscalmente a carico, essendo versati tramite bonifico bancario e non riconosciuti in busta paga, potranno essere portati in deduzione nella dichiarazione dei redditi (sempre nel limite complessivo di Euro 5.164,27)

2.3.3. Rivalutazione TFR

a) *Quesito: Come avviene la rivalutazione del TFR per chi aderisce a Perseo Sirio, come viene invece calcolata per chi non aderisce e la rivalutazione del TFR è la stessa sia che si scelga il comparto garantito che quello bilanciato?*

- b) **Risposta:** Il TFR per chi aderisce al Fondo (sia al comparto garantito che bilanciato) verrà rivalutato in base al tasso medio di rendimento di un gruppo di Fondi già costituiti individuati fra quelli che hanno il maggior numero di aderenti.

Sul sito del Fondo [link](#) è possibile scaricare il file xls "sistema di calcolo della rivalutazione delle quote figurative" (il file è aggiornato dal Fondo di volta in volta sulla base dei dati forniti da Inps sul paniere dei fondi).

Il TFR per chi non aderisce le somme vengono rivalutate sulla base del 75% dell'aumento dell'indice ISTAT più un 1,5% fisso.

2.3.4. Regime fiscale TFS e TFR

- a) **Quesito:** *Differenza tra TFS e TFR. Nelle FAQ del fondo Perseo c'è una spiegazione della differenza tra TFS e TFR, ma si precisa anche che ci sono differenze fiscali, senza ulteriori dettagli. Quali sono?*

- b) **Risposta:** Il TFS ed il TFR si differenziano per le modalità di calcolo:

- Il TFS (Trattamento di Fine Servizio) spetta ai dipendenti pubblici assunti prima del 01/01/2001 e ha come base di calcolo il 100% della retribuzione al momento della cessazione, moltiplicato poi per quanti sono gli anni di servizio effettivamente prestato.

L'indennità lorda per il TFS è ridotta, inoltre, di una quota esente pari ad Euro 309,87 per ogni anno di servizio prestato;

- Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) spetta, invece, ai dipendenti assunti dal 01/01/2001, e tale trattamento è determinato per ciascun anno di servizio dal 6,91% della retribuzione utile annua. Le somme vengono accantonate figurativamente dall'ente annualmente e rivalutate sulla base del 75% dell'aumento dell'indice ISTAT più un 1,5% fisso.

Il trattamento lordo è poi assoggettato a tassazione separata ad aliquota media degli ultimi 5 anni.

2.4. PRESTAZIONI

2.4.1. Cosa accade in caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni o licenziamento

a) **Quesito:** *Cosa accade se il dipendente cessa il rapporto di lavoro con l'INFN per dimissioni o licenziamento?*

b) **Risposta:** In questi casi è possibile scegliere tra le seguenti possibilità:

- Riscattare l'intera posizione maturata presso il Fondo Perseo Sirio;
- Trasferire l'intera posizione maturata al Fondo pensione relativo all'eventuale nuova attività lavorativa;
- Trasferire la propria posizione ad una forma pensionistica individuale (Fpa o Pip);
- Mantenere la posizione in assenza di contribuzione o con la sola contribuzione volontaria.

Si specifica che l'inquadramento in un nuovo profilo professionale e/o il passaggio senza soluzione di continuità da un Ente di lavoro pubblico ad un altro, entrambi afferenti a Perseo Sirio, non determinano la perdita dei requisiti e non danno diritto al riscatto o al trasferimento per perdita dei requisiti.

2.4.2. Se il dipendente cessa il rapporto di lavoro cosa accade al familiare a carico

a) **Quesito:** *Se il dipendente cessa il rapporto di lavoro cosa accade al familiare a carico?*

b) **Risposta:** Si possono verificare due casistiche:

- a) Nel caso in cui il lavoratore aderente perda i requisiti di partecipazione al Fondo, ma conservi la posizione individuale, il medesimo potrà versare in favore del familiare a carico;
- b) Nell'ipotesi in cui, invece, il lavoratore perda i requisiti di partecipazione ma non conservi la posizione individuale, lo stesso non potrà più effettuare i versamenti a favore dell'interessato.

In tal caso, però, è data facoltà al soggetto fiscalmente a carico maggiorenne di incrementare autonomamente la propria posizione individuale, mediante versamento di contributi volontari, oppure mantenere la propria posizione individuale anche in assenza di contribuzione.

2.4.3. Versamento TFR al Fondo

- a) **Quesito:** *Circa l'importo accantonato nel fondo, vorremmo che fosse chiarito, se verrà erogato parzialmente o interamente il TFR.*
- b) **Risposta:** Al momento del pensionamento il fondo è costituito dal TFR rivalutato, dalla contribuzione versata dal dipendente e dall'Ente e dalla rendita maturata. Se si avranno almeno 5 anni di adesione al Fondo si potrà scegliere fra le seguenti opzioni:
- 100% in rendita vitalizia;
 - Non meno del 50% rendita e non più del 50% capitale;
 - Tutto in unica soluzione:
 - Pensionamento senza possedere i requisiti per la rendita complementare, ossia non aver maturato i 5 anni di partecipazione al Fondo per la pensione di vecchiaia, oppure un'età di non più di 10 anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia e almeno 15 anni di permanenza nel Fondo;
 - Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita pensionistica annua il rimanente 50% del capitale risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale, di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2.4.4. TFR in caso di non adesione

- a) **Quesito:** *Nel caso il dipendente in regime di TFR non aderisca espressamente a Perseo-Sirio conserva sempre alla fine del rapporto la possibilità di riscattare il suo TFR sotto forma di capitale?*
- b) **Risposta:** SI. In caso di non adesione al Fondo Perseo Sirio permangono le stesse modalità di liquidazione del TFR attualmente vigenti.

2.4.5. Richieste di anticipazioni

- a) **Quesito:** *Sono previsti anche qui (come per la polizza INA) le modalità di riscatto parziale anticipato o di prestito?*
- b) **Risposta:** Possono essere richieste soltanto anticipazioni per il totale o per parte della posizione accumulata presso il Fondo (ovvero il contributo del lavoratore e del datore di lavoro, più eventuali rendimenti derivanti dagli investimenti finanziari) trascorsi 8 anni di iscrizione al Fondo, nei seguenti casi:
- Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari per sé o per i familiari fiscalmente a carico;
 - Acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé o per i figli;
 - Spese per congedi per la formazione e formazione continua.

Il reintegro dell'anticipazione può avvenire poi in un'unica soluzione o mediante versamenti periodici tramite bonifico bancario.

2.4.6. Garanzia TFR

- a) *Quesito: Il capitale del TFR è garantito? Anche in caso di opzione per il comparto bilanciato?*
- b) **Risposta:** La garanzia o meno del capitale riguarda esclusivamente i versamenti dei contributi affidati in gestione e dei relativi rendimenti.
Il TFR è garantito dall'Ente allo stesso modo per chi aderisce e chi no al fondo.

2.4.7. Investimento TFR

- a) *Quesito: Il TFR trasferito “figurativamente” al fondo viene considerato ai fini dell’investimento e quindi del rendimento? In particolare nel caso dell’INFN, il TFR va considerato come capitale investito?*
- b) **Risposta:** Le quote di TFR destinate a previdenza complementare non sono versate al fondo, ma sono accantonate figurativamente e rivalutate annualmente dall’ente, pertanto non vengono considerate né ai fini dell’investimento né del rendimento.

2.4.8. TFR in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del pensionamento

- a) *Quesito: In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della pensione il TFR accumulato viene corrisposto al lavoratore anche se ha aderito al fondo Perseo?*
- b) **Risposta:** In caso di cessazione del rapporto di lavoro il TFR viene in ogni caso trasferito al Fondo, per i dipendenti che hanno aderito, il quale poi provvederà alla liquidazione.

2.4.9. Cosa accade in caso di interruzione del rapporto di lavoro

- a) *Quesito: Cosa succede in caso di interruzione del rapporto di lavoro con INFN nei diversi casi sotto elencati? È prevista la cessazione e riscatto del capitale od il trasferimento ad altro fondo complementare? In quale percentuale?*
-pre-pensionamento
-disoccupazione (cessazione del rapporto e nessun lavoro successivo)
-cambio datore di lavoro come dipendente pubblico
-cambio datore di lavoro/lavoro come privato.
- b) **Risposta:** In caso di dimissioni, licenziamento o cambio lavoro l’aderente ha la possibilità di scegliere tra le seguenti possibilità:
- Riscattare l’intera posizione maturata presso il Fondo Perseo Sirio;
 - Trasferire l’intera posizione maturata al Fondo pensione relativo all’eventuale nuova attività lavorativa;
 - Trasferire la propria posizione ad una forma pensionistica individuale (Fpa o Pip);
 - Mantenere la posizione in assenza di contribuzione o con la sola contribuzione volontaria.

Si specifica che, solamente nel caso in cui vi è l’inquadramento in un nuovo profilo professionale e/o il passaggio senza soluzione di continuità da un Ente di lavoro pubblico ad

un altro, entrambi afferenti a Perseo Sirio, non determinano la perdita dei requisiti e non danno diritto al riscatto o al trasferimento per perdita dei requisiti.

2.4.10. Mancato raggiungimento requisiti minimi

a) **Quesito:** *Cosa accade se non si raggiungono quelli che sembrano essere i requisiti minimi (5 anni di associazione al fondo)?*

b) **Risposta:** In caso di mancato raggiungimento dei 5 anni di iscrizione sarà comunque possibile richiedere il riscatto a seguito del pensionamento, però non si potrà usufruire della tassazione agevolata.

2.4.11. Opzioni di reversibilità prima e dopo il pensionamento

a) **Quesito:** *Quali sono le opzioni di reversibilità a favore dei familiari, in caso di morte prima o dopo il pensionamento? Sul sito accenna alla possibilità di avere un vitalizio reversibile, ma nel simulatore tale opzione non è presente. In caso di decesso senza coniuge e figli, il vitalizio è reversibile comunque a persone non a carico (fratelli, madre, compagno “di fatto”)?*

b) **Risposta:** In caso di decesso del lavoratore prima del pensionamento la sua posizione individuale accumulata è riscattata da:

- coniuge;
- in mancanza del coniuge, i figli;
- in mancanza dei figli, i genitori fiscalmente a carico;
- in mancanza di tutti i soggetti sopra riportati, il soggetto designato dall'associato;
- in mancanza di soggetti designati, la posizione individuale resterà acquisita al Fondo.

In caso di decesso dopo il pensionamento, l'iscritto, al momento del pensionamento, valuterà la possibilità di assicurare l'erogazione di una pensione ad un beneficiario da lui nominato, sottoscrivendo una rendita reversibile.

La rendita reversibile consiste in una rendita annua erogabile finché l'aderente e la persona preventivamente designata quale secondo Assicurato sono entrambi in vita, e successivamente al decesso dell'aderente, nella percentuale di reversibilità prestabilita a norma della Convenzione, finché l'Assicurato superstite è in vita.

Nel caso di morte del pensionato ai beneficiari indicati dal titolare è consentito:

- Il riscatto del montante residuo;
- L'erogazione di una rendita calcolata in base al montante residuo.

2.4.12. Rendita differente tra uomo e donna

a) **Quesito:** *Dal sito sembrerebbe che a parità di condizioni, la rendita annua per le donne sia minore rispetto agli uomini. C'è un errore, oppure perché succede questo?*

b) Risposta: Le conversioni in rendita sono fatte in base a degli indici di conversione, che tengono conto anche dell'età, del sesso e della stima di vita. In genere la stima di vita per le donne è più alta quindi si prevede un'erogazione per più tempo, per questo gli importi sono più bassi, rispetto agli uomini, che invece hanno una stima di vita più bassa.

2.5. POLIZZA INA

a) Quesito: *Riguardo agli attuali ricorrenti (ovvero coloro che stanno facendo ricorso per avere la polizza INA) si può di fatto dire che chi di loro sottoscriverà la Perseo Sirio di fatto rinuncerà al ricorso per la polizza INA?*

In altre parole si può dire che una volta sottoscritta la Perseo-Sirio da parte di un ricorrente si rimane vincolati ad essa e non sarà possibile in nessun caso, anche in caso di ricordo eventualmente positivo, la sostituzione con la più vantaggiosa polizza INA?

b) Risposta: Le due polizze non sono tra di loro compatibili, pertanto l'adesione al Fondo Perseo Sirio comportata la rinuncia alla polizza INA.

c) Quesito: *Si possono avere simulazioni di convenienza fra i due istituti (Polizza INA vs Perseo-Sirio)?*

d) Risposta: Ovviamente la polizza INA è più conveniente perché il versamento dell'Ente è molto più consistente, ma un calcolo dettagliato delle differenze esula dallo scopo di queste FAQ e richiede uno studio dedicato.